

# Assicurazione Incendio e Altri danni ai beni



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa di Assicurazioni: Aviva Italia S.p.A.

Prodotto: Aviva Protezione Incendio Mutui

Data di realizzazione 01/01/2019

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Aviva Italia S.p.A.** Via A. Scarsellini, n. civico 14; CAP 20161; città Milano; tel. +39 02 2775.1; sito internet: [www.aviva.it](http://www.aviva.it); pec: [aviva\\_italia\\_spa@legalmail.it](mailto:aviva_italia_spa@legalmail.it). – Numero Verde 800.11.44.33

Aviva Italia S.p.A., Impresa di Assicurazione del Gruppo AVIVA, ha sede legale e direzione generale in Via A. Scarsellini n. 14 – 20161 Milano – Italia.

Numero di telefono: 800.11.44.33 - sito internet: [www.aviva.it](http://www.aviva.it).

Indirizzi di posta elettronica:

- per informazioni di carattere generale: [aviva\\_italia\\_spa@legalmail.it](mailto:aviva_italia_spa@legalmail.it)
- per informazioni relative alle liquidazioni: [sinistri\\_bancassurance@aviva.com](mailto:sinistri_bancassurance@aviva.com)
- pec: [aviva\\_italia\\_spa@legalmail.it](mailto:aviva_italia_spa@legalmail.it)

Aviva Italia S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 2282 del 25/5/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3/6/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091.

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a 162.118.707€ di cui il Capitale Sociale ammonta a 45.684.400€ e le Riserve Patrimoniali a 104.410.151€.

**L'indice** di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio dell'Impresa stessa è pari al 148%.

**L'indice** di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 329%.

Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento "SFCR" (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria) pubblicato sul sito internet [www.aviva.it](http://www.aviva.it).

Al contratto si applica la legge Italiana.



## Che cosa è assicurato?

Non ci sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa di Assicurazione è rapportato alle somme assicurate concordate con il Contraente.

**Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

#### EVENTI SPECIALI

A fronte del pagamento di un premio aggiuntivo, la copertura può essere estesa anche ai danni materiali e diretti al fabbricato causati da:

- Eventi atmosferici

Uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, tromba d'aria, grandine. Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei Fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.

- Atti vandalici o dolosi – Eventi socio-politici

Atti vandalici o dolosi di terzi in genere, compreso incendio doloso di terzi, nonché atti perpetrati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse anche nel caso in cui i danni derivino dall'uso di ordigni esplosivi.



## Che cosa NON è assicurato?

### Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



## Ci sono limiti di copertura?

### Esclusioni e limiti di indennizzo

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- ! verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione, ostilità o rivolta, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- ! verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- ! di furto, rapina, estorsione, scippo, smarrimento, malversazione, appropriazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad ammanchi o perdite riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo;
- ! determinati da umidità, stillicidio, trasudamento, insalubrità dei locali, infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del fabbricato oggettivamente riscontrabile;
- ! determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma, salvo che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
- ! indiretti quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- ! ad affreschi e statue che abbiano valore artistico;
- ! a fabbricati soggetti a tutela delle Belle Arti;
- ! a fabbricati in corso di costruzione o soggetti ad ampliamento o sopraelevazione;
- ! a fabbricati collabenti ovvero in stato di abbandono, di inagibilità o di evidente cattiva conservazione.

In relazione alle spese di demolizione e sgombero, sono esclusi i residui del sinistro rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D.Lgs. n°22 del 05/02/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' previsto un limite di indennizzo pari al 10% dell'indennizzo.

In relazione alla garanzia opzionale "Eventi Speciali",

#### "Eventi Atmosferici"

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni provocati da:

- ! inondazioni o alluvioni o da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- ! mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- ! formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- ! gelo e neve;
- ! cedimento o franamento del terreno.

Sono inoltre esclusi i danni causati a :

- ! tendoni e pannelli solari e fotovoltaici, comprese le relative intelaiature di sostegno;
- ! fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanea esigenza di ripristino);
- ! cose mobili poste all'aperto anche su terrazze, balconi, verande e spazi simili non riparati, fatta eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- ! giardini, parchi privati, alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- ! serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.

#### "Atti vandalici o dolosi – Eventi socio-politici"

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- ! causati da atti di terrorismo o sabotaggio e da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico;
- ! verificatisi in corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata;
- ! di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
- ! da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguenti conseguente alla sospensione dal lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- ! di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo.

### Franchigie

Le garanzie comprese negli Eventi Speciali prevedono una Franchigia pari a € 1.000,00 per singolo sinistro.

### Rivalsa

La Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti delle persone di cui l'Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge, delle Società controllate e/o collegate, dei suoi familiari, soci ed amministratori, a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale azione nei confronti dei medesimi.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<b>Denuncia di sinistro:</b> Per effettuare la denuncia di sinistro, potrà essere utilizzato l'apposito Modulo di denuncia sinistro, disponibile presso la Filiale dove si è sottoscritto il contratto. La denuncia, completa della documentazione prevista, dovrà essere inoltrata ad Aviva Italia S.p.A. via mail all'indirizzo asa@ttycreo.it o, in alternativa, l'Assicurato potrà presentare la denuncia telefonando al Numero Verde 800.11.73.30 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00..
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> Non ci sono prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa di Assicurazione.
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> Non previsto.
	<b>Prescrizione:</b> Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in DUE ANNI dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al Sinistro, l'Impresa di Assicurazione provvede al pagamento dell'Indennizzo all'Assicurato entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Rimborso</b>	In caso di <u>anticipata estinzione totale</u> del Mutuo, ovvero nei casi di surroga o di accollo dello stesso, le Coperture Assicurative vengono estinte dalla data di anticipata estinzione totale/surroga/accollo del Mutuo. L'Impresa di Assicurazione restituirà al Contraente, entro 30 giorni, la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione pagato e non goduto (ovvero il periodo intercorrente tra la data di estinzione o trasferimento del mutuo e la data originaria del contratto di assicurazione).  In caso di <u>anticipata estinzione parziale</u> , qualora la stessa comportasse una riduzione della durata del Mutuo, l'Impresa di Assicurazione restituirà al Contraente, entro 30 giorni, la parte di Premio imponibile relativa al periodo di assicurazione pagato e non goduto.  Esclusivamente al momento dell'anticipata estinzione totale/parziale, della surroga o dell'accollo del Mutuo, in alternativa al rimborso del premio il Contraente può richiedere per iscritto all'Impresa di Assicurazione, per il tramite della Banca ed utilizzando l'apposito Modulo, di mantenere in vigore le Coperture Assicurative fino alla scadenza contrattuale originaria.  E' altresì previsto un rimborso di premio qualora il Contraente usufruisca del <u>diritto di recesso entro 60gg</u> dalla decorrenza del contratto oppure del <u>diritto di recesso a partire dalla quarta ricorrenza annua</u> , come meglio descritto alla rubrica "Come posso disdire la polizza?" di cui al presente documento.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Non previsto.



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	RECESSO DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ENTRO 60GG DALLA DATA DI DECORRENZA Qualora il Contraente eserciti il diritto di recesso secondo le modalità previste, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa, l'Impresa di Assicurazione rimborserà al Contraente il premio corrisposto al netto delle imposte già versate. Essendo la polizza obbligatoria per ottenere il Mutuo, in caso di esercizio del diritto di recesso, il Contraente dovrà presentare, contestualmente alla richiesta stessa, una nuova polizza stipulata - anche autonomamente – avente i contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla Banca
------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p><b>RECESSO ANNUALE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE</b>  Qualora il Contraente eserciti il diritto di recesso secondo le modalità previste, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa, l'Impresa di Assicurazione rimborserà al Contraente la parte di premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto, al netto delle imposte già versate.</p>
<b>Risoluzione</b>	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a persone fisiche o giuridiche che sottoscrivano con Banca Popolare di Bari S.c.p.A. o Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. (facenti parte del Gruppo Banca Popolare di Bari) un contratto di Mutuo (ovvero un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca su immobili) e che abbiano l'esigenza di tutelare tale immobile da danni materiali e diretti da Incendio, eventi atmosferici, atti vandalici o dolosi – eventi socio-politici.



### Quali costi devo sostenere?

Il **costo** trattenuto dall'Impresa di Assicurazione a titolo di **spesa di acquisizione e gestione** del contratto di assicurazione - già incluso nel tasso di premio di polizza è pari al 23,37% del premio Imponibile (premio unico versato al netto delle imposte del 22,25%); le **provvigioni percepite** dall'Intermediario corrispondono ad una quota parte del costo complessivo sopra riportato pari al 59,91%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa di Assicurazione:</p> <p>Aviva Italia S.p.A. - SERVIZIO RECLAMI  Via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano  fax 02 2775.245  indirizzo e-mail: <a href="mailto:cureclami@aviva.com">cureclami@aviva.com</a></p> <p>L'Impresa di Assicurazione darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p> <p>I reclami di spettanza dell'intermediario ma presentati all'Impresa di Assicurazione, saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso, dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa Assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>.</p>
<p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b></p>	
<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p><u>Arbitrato</u>  In caso di disaccordo sulla valutazione e la quantificazione del danno, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto. Le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatorie per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.</p>

**IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.**

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**